

“DELLE IMPUGNAZIONI IN GENERALE”

(LIBRO II° - TITOLO III° - CAPO 1)

1. In materia di regole generali sulle impugnazioni si propongono correzioni marginali.

Esse consistono:

– nella *modifica* della previsione dell'attuale *art. 328 c.p.c.*, nel senso che ove sopraggiunga *la morte* della parte soccombente, durante il termine per impugnare, la *decorrenza di questo è “sospesa”* fino a quando *non sia rinnovata* la notifica della sentenza agli eredi. *Non* sembra corretto che gli eredi possano *giovarsi* del maggior termine del *riprinciare* della decorrenza del termine per impugnare, con l'adozione del criterio *interruttivo*, come se il tempo decorso durante la vita del dante *causas non* abbia alcun rilievo.

– Nella *modifica* dell'*art. 331 c.p.c.* nel senso di prescrivere alle parti *l'obbligo di diritto di procedere alla integrazione o del contraddittorio, ove si verta nella ipotesi di causa inscindibile o scindibile dipendente, sotto pena di sospensione del processo e non di inammissibilità del gravame.*

Appare preferibile stabilire, in modo rigoroso, l'obbligo delle parti di *integrare* il contraddittorio *de iure* e *non* limitarsi a farlo *dipendere* da una *ordinanza del giudice*, che potrebbe *non* intervenire.

Ove questa *non* intervenga, infatti è reale il pericolo di *un frazionamento* dei procedimenti di gravame tra le parti

di una *causa inscindibile o scindibile dipendente*, e perciò della eventualità di giudicati contraddittori.

Laddove la ordinanza *intervenga* e questa *non sia eseguita*, non può ignorarsi che il processo d'appello può andare incontro a risultati diversi per gravami contro la stessa decisione che *intervengano* successivamente tra le altre parti della medesima causa inscindibile o scindibile dipendente.

La sanzione della *sospensione* del processo nel caso di mancata integrazione e la conseguente nullità degli atti che fossero compiuti nelle more, in contrasto con il divieto di compiere atti, ex art. 298 c.p.c. è da preferirsi a quella della inammissibilità dell'appello.

– Nella modifica dell'art. 332 c.p.c nel senso che la integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti, nella ipotesi di cause scindibili autonome debba avvenire ope juris ad iniziativa della parte interessata, nel termine per evitare la preclusione.

Ove ciò non avvenga, si prevede che l'appello prosegua tra le parti originarie, non apparendo di rilievo il pubblico interesse al *simultaneus processus* trattandosi di cause scindibili autonome e perciò suscettibili di dar luogo a giudicati diversi.

CRITERI DIRETTIVI PROPOSTI

- La disciplina dovrebbe essere ispirata ai seguenti criteri:
- Conservazione dei termini, della loro decorrenza, della loro decadenza e del luogo di notifica, come disciplinato dalla legge vigente.
 - Onere de jure della integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti litis consorti nelle cause inscindibili e scindibili dipendenti, non presenti nel processo senza bisogno di un provvedimento ad hoc del giudice.
- Conseguenza dell'inosservanza: la sospensione del processo e non la inammissibilità della impugnazione.

DELLE IMPUGNAZIONI IN GENERALE

- Norma oggetto della proposta art. 331 c.p.c.
- Preclusione, a seguito di decorrenza dei termini, alla integrazione del contraddittorio nel caso di cause scindibili autonome.

